

## Scontrini e ricevute non bastano alla sanatoria

Ma. No.

L'articolo 5 del decreto legislativo 109/2012 contiene disposizioni transitorie atte a regolarizzare, entro il prossimo 15 ottobre 2012, tutti i rapporti di lavoro prima che entrino pienamente in vigore le nuove e più severe sanzioni (per il datore di lavoro).

L'articolo 5 rimanda però a un successivo decreto interministeriale che dovrà chiarire, entro il 29 agosto 2012, la procedura (sarà utilizzato l'applicativo della sanatoria 2009) e dettagliare la platea dei beneficiari e i requisiti richiesti (ad esempio il reddito) per il buon esito della regolarizzazione.

I lavoratori stranieri interessati, vista la formulazione dell'articolo 5 in esame e la passata esperienza (sanatorie 1998, 2002 e 2009), saranno, oltre ai clandestini, anche coloro già regolarmente soggiornanti in Italia per un motivo diverso da quello di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo, per assistenza minore, per cure mediche, per studio, per richiesta asilo politico e per motivi umanitari. Tale soluzione, in assenza del decreto flussi, sanerebbe anche le posizioni di coloro che sebbene occupati non possono stabilizzare per il futuro la loro presenza amministrativa in Italia.

Lo straniero dovrà provare una presenza nel territorio nazionale ininterrotta almeno dal 31 dicembre 2011 e il legislatore ha richiesto, memore dell'esperienza della sanatoria del 1998, solo mezzi di prova provenienti da organismi pubblici, dimenticandosi il considerevole contenzioso che ha ingolfato negli anni successivi al 1998 i tribunali amministrativi.

Tale limitazione non tiene conto della circostanza incontestabile che i contatti fra clandestino e pubblica amministrazione sono episodici ovvero dettati da necessità (cure mediche) o sfortuna (espulsione).

In ogni caso saranno validi i timbri di entrata sul passaporto (non è chiaro se apposti anche da un altro Paese Schengen), i decreti di espulsione, i certificati medici ospedalieri, ma non gli scontrini di acquisto ovvero le ricevute di invio di denaro all'estero.

Infine, come per la regolarizzazione 2009, confortati anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra cui la sentenza Tar Liguria n. 569 del 26 aprile 2012), l'archiviazione della procedura per colpa del datore di lavoro che non si presenta alla convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione non dovrebbe determinare l'automatica espulsione dello straniero (il decesso del datore porta, comunque, al rilascio a favore del lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione).

Riguardo i costi della regolarizzazione si potrebbe pensare a una rateizzazione anche per evitare una nuova sanatoria di soli colf e badanti, che hanno costi decisamente inferiori rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Quanto al reddito, il Lavoro, con la circolare n. 1/2005, ha precisato che il reddito del datore di lavoro deve essere pari almeno al doppio dell'importo percepito dal lavoratore. La giurisprudenza amministrativa, invece, ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa, ha disposto che il risultato netto della gestione economica deve essere riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d'affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica e altri elementi idonei a comprovare l'idoneità della stessa a sostenere gli oneri della futura assunzione (Tar Toscana, sentenza n. 2/2007).

La normativa preclude il permesso di soggiorno agli stranieri ritenuti socialmente pericolosi. Il decreto interministeriale dovrà indicare alle Questure delle linee guida da osservare al fine di evitare giudizi diversi sulla valutazione della passata condanna al momento della decisione della domanda di emersione e tenere conto, nella valutazione, anche altri elementi quali i legami familiari in Italia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tu Immigrazione). Nel recente passato l'Interno, con la circolare del 28 agosto 2009, ha ritenuto sussistere la pericolosità sociale «laddove la condotta personale dell'individuo ponga una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave contro uno degli interessi fondamentali della società». Inoltre, stante l'ampiezza della definizione «persona socialmente pericolosa» potrebbe essere conveniente prendere come riferimento la definizione legislativa di pericolosità sociale del minore ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Dpr 488/1988.

Infine, sarebbe opportuno per i lavoratori stranieri che hanno memoria di essere stati nel passato denunciati e di avere fornito le esatte generalità, di recarsi presso i Tribunali e chiedere la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale al fine di accertare l'esistenza di eventuali condanne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

